

**Corte d'Appello di Roma - Sez. lavoro, Sent. del 05/11/2007**

omissis

Svolgimento del processo

Con la domanda di cui al ricorso di primo grado gli odierni appellanti, premesso di "avere fatto parte del Comparto Sanità in servizio nel quadriennio 1994/1997", di avere percepito le indennità professionali fisse e ricorrenti secondo e nelle misure di cui all'art. 45 comma 2 del ccnl Comparto Sanità 1994/1997, che su dette indennità e relativi incrementi le aziende sanitarie datrici avevano effettuato le ritenute previdenziali ai fini della pensione e dell'indennità premio di servizio, che tuttavia l'INPDAP aveva valutato tali somme solo nella determinazione della pensione e non anche dell'indennità premio di servizio corrisposta all'atto del collocamento a riposo, hanno chiesto accertarsi l'obbligo dell'istituto previdenziale al computo dei detti emolumenti nel calcolo dell'indennità premio di servizio e la condanna dello stesso alle relative differenze maggiorate degli accessori.

Si è costituito l'INPDAP per resistere.

Il Tribunale ha rigettato la domanda.

Ha motivato il rigetto richiamando l'interpretazione restrittiva degli artt. 4 e 11 della legge n. 152 del 1968, in punto di individuazione della retribuzione contributiva utile per la liquidazione dell'indennità premio di servizio adottata dalla Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 3673 del 1997.

Sulla scorta di tale interpretazione, secondo la quale l'indennità premio servizio deve essere determinata esclusivamente in base agli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, quinto comma, legge cit., e cioè lo "stipendio o salario", gli aumenti periodici di anzianità, la tredicesima mensilità e il valore degli assegni in natura, il primo giudice ha escluso che la indennità di cui all'art. 45, comma 2 ccnl 1994/97, entrasse a far parte della retribuzione contributiva utile ai fini della corresponsione del trattamento previdenziale di cui si controverte.

La decisione è stata impugnata dagli originati ricorrenti i quali hanno sostenuto, invocando un'interpretazione adeguatrice del disposto dell'art. 11 l. n. 152 del 1968, che la struttura della retribuzione, quale delineata dall'art. 40 ccnl 1994/97, imponeva l'inclusione nella retribuzione contributiva utile per l'indennità premio servizio, anche dell'emolumento di cui all'art. 45 ccnl, in quanto componente del complessivo trattamento economico. Hanno soggiunto che tale interpretazione era confermata dalla condotta delle aziende datrici di lavoro le quali avevano assoggettato a trattenuta previdenziale l'emolumento in oggetto. Hanno quindi dedotto che, interpretato nel senso indicato dal primo giudice, il disposto dell'art. 11 l. n. 152 del 1968, si esponeva, sotto vari profili, a censure di illegittimità costituzionale per cui hanno sollecitato la rimessione della relativa questione davanti al giudice delle Leggi.

Hanno chiesto in riforma della decisione l'accoglimento della originaria domanda.

Si è costituito l'INPDAP deducendo la infondatezza dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

L'appello non è meritevole di accoglimento.



E' da rilevare che gli appellanti non hanno offerto in sede di gravame, argomenti idonei a determinare una rimeditazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite in punto di interpretazione restrittiva dell'art. 11, l. n. 152 del 1968, in relazione alle voci della retribuzione contributiva da utilizzare ai fini del calcolo dell'indennità premio servizio. Essi si sono infatti limitati a dedurre che l'elencazione di cui all'art. 11 avrebbe subito un ampliamento ad opera della contrattazione collettiva.

L'affermazione è destituita di fondamento.

Come precisato dalla SC nella sentenza n. 3673/1997, nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva dovesse prevedere l'inclusione, ai fini dell'indennità premio di servizio, anche di voci retributive ulteriori e diverse da quelle indicate nella disposizione di cui all'art. 11, restrittivamente interpretata, il contrasto tra le disposizioni - collettiva e legislativa - non potrebbe che risolversi a favore di quest'ultima attesa la natura subprimaria della disciplina pattizia.

Nel caso concreto tuttavia, non è rinvenibile alcuna previsione pattizia di segno contrario alla disciplina dettata dall'art. 11 l. n. 152/1968 restrittivamente interpretato, in quanto l'art. 40 ccnl 1994/1997, rubricato "struttura della retribuzione", si limita a stabilire che la retribuzione del personale si compone di: A) - trattamento fondamentale; B) - trattamento economico collegato alla posizione di lavoro e alla produttività.

Il trattamento fondamentale comprende: 1) lo stipendio tabellare; 2) la retribuzione individuale di anzianità, "ove acquisita"; 3) l'indennità integrativa speciale.

Il trattamento economico collegato alla posizione di lavoro e alla produttività comprende ulteriori voci retributive tra le quali, espressamente, è menzionata la indennità - c.d. di qualificazione professionale - disciplinata dal successivo art. 45, che costituisce l'oggetto del presente giudizio.

Nel delineare la struttura del trattamento retributivo complessivo le parti collettive hanno mostrato quindi di voler distinguere e considerare separatamente le voci riconducibili al trattamento c.d. fondamentale e quelle collegate alla posizione di lavoro ed alla produttività.

In particolare la indennità ex art. 45 ccnl in questione viene mantenuta distinta dallo "stipendio", come reso palese dalle locuzioni usate dalle parti collettive per designare l'uno e l'altro emolumento, e come confermato dal fatto che essi confluiscono l'una nel trattamento economico collegato alla posizione di lavoro e alla produttività, l'altro nel trattamento fondamentale, rimanendo irrilevante il carattere fisso e ricorrente (cfr. Cass. 9901/03) attribuito, ex art. 45 ccnl alla indennità di qualificazione professionale della quale non è, in ogni caso, controversa la natura retributiva.

La circostanza, peraltro non adeguatamente documentata, dell'avvenuta effettuazione da parte delle aziende sanitarie datrici di ritenute previdenziali utili (anche) ai fini dell'indennità premio servizio, non è idonea a persuadere della correttezza della tesi degli appellanti, posto che l'eventuale errore dell'amministrazione di appartenenza nel versare contributi non utili ai fini dell'indennità premio servizio non può certo implicare un riconoscimento della pretesa avanzata dagli ex dipendenti verso terzi (e cioè l'ente previdenziale), ma rimane un comportamento datoriale del tutto privo di rilievo dirimente (cfr. Cass. 15906/2004) rispetto all'oggetto di causa.

Né, ad avviso della Corte, la interpretazione restrittiva della disposizione in esame presta il fianco alle censure di incostituzionalità avanzate dagli appellanti.

Di queste - è opportuno evidenziare - quelle sviluppate a pag. 11 del ricorso in appello non appaiono rilevanti ai fini del decidere in quanto collegate ad un'ipotetica pretesa restitutoria dei contributi trattenuti e versati dalle Asl ai fini della pensione e della indennità premio servizio, pretesa non azionata nel presente giudizio.

Quelle invece sviluppate a pag. 7 e sgg risultano non compiutamente argomentate ma formulate in termini invero generici, posto che non motivano le ragioni per le quali la mancata inclusione



dell'indennità ex art. 45 ccnl nella retribuzione contributiva configurerebbe di per sé una violazione del principio di proporzionalità della retribuzione e del principio di uguaglianza ex artt. 3 e 36 Cost; e ciò tanto più che sono gli stessi appellanti a ricordare l'affermazione del giudice delle leggi secondo la quale nel pubblico impiego il legislatore può valutare l'opportunità di sistemi differenziati nell'ambito dei trattamenti di fine rapporto.

Alla luce di quanto sopra, assorbita ogni ulteriore eccezione e deduzione l'appello deve essere respinto.

Le incertezze collegate all'interpretazione della disciplina collettiva da correlare al disposto dell'art. 11 l. n. 152/68 giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta l'appello.

Compensa le spese del grado.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2007.

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2007.